

Risoluzione del 02/10/2000 n. 149 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Uff. del Dir. Centrale

Depositi IVA - Art. 50-bis, del D.L. n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993. Quesito della ditta ... Srl.

Sintesi: Si forniscono chiarimenti in merito al trattamento tributario da riservare all'estrazione di beni da un proprio deposito IVA per subire alcune lavorazioni ed alla successiva reintroduzione nel deposito fiscale IVA.

Testo:

In ottemperanza alle disposizioni impartite con la Circolare n. 99/E dello scorso 18 maggio, si trasmette l'unita istanza con la quale la ha chiesto di conoscere il trattamento da riservare all'estrazione di beni da un proprio deposito IVA per subire alcune lavorazioni ed alla successiva reintroduzione nel deposito fiscale IVA.

In proposito, la scrivente ritiene di dover osservare che l'art. 50-bis del dl n. 331 del 1993, introdotto dall'art. 1, comma 2, lett. i), della legge 18 febbraio 1997, n. 28 tra le operazioni escluse dal pagamento dell'IVA ricomprende al comma 4, lett. h) anche le prestazioni di servizi, compresi il perfezionamento e le manipolazioni usuali, materialmente eseguite in locali limitrofi al deposito IVA, purché le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni.

Ai fini dell'applicazione di tale agevolazione e' importante stabilire cosa il legislatore abbia voluto intendere con l'espressione "locali limitrofi".

La scrivente ritiene che in tale dizione vadano individuati i locali che pur non costituendo parte integrante del deposito sono a questi funzionalmente e logisticamente collegati in un rapporto di contiguita' e comunque rientranti nel plesso aziendale del depositario, qualunque sia il titolo di detenzione, con esclusione, in ogni caso, di locali gestiti da soggetto diverso dal depositario.

Pertanto, poiché dall'istanza di parte sembrerebbe che i cennati locali non possiedono i requisiti richiesti, il beneficio fiscale non dovrebbe trovare applicazione, salva l'individuazione di elementi diversi sconosciuti alla scrivente.

Tanto si rappresenta per le conclusive determinazioni di codesta Direzione Regionale.